

Foglio informativo

Uscita

Le informazioni seguenti sono tratte dal Regolamento di previdenza in vigore dal 01.01.2025 (RegPr).

Procedura

- Il datore di lavoro annuncia tempestivamente l'uscita di un assicurato dalla Cassa Pensione all'Ufficio amministrativo. Quest'ultimo, qualora sia disponibile un capitale di risparmio, inoltra all'assicurato un questionario, nel quale deve indicare l'impiego della prestazione di libero passaggio.
- Quando l'Ufficio amministrativo sarà in possesso di tutte le indicazioni necessarie, in particolare del questionario originale provvisto di firma valida, potrà versare la prestazione di libero passaggio. Al membro uscente verrà inviato il relativo conteggio di uscita.

Prestazione di libero passaggio

- L'appartenenza alla nostra Cassa Pensione termina l'ultimo giorno del mese in cui cessa il rapporto di lavoro oppure in cui il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP (nel 2026 CHF 22'680). Assicurati attivi che non hanno ancora compiuto 60 anni, di regola hanno diritto ad una prestazione di libero passaggio.
- In caso di scioglimento del rapporto di lavoro, o se il salario assicurato scende sotto il salario minimo LPP, tra 60 e 65 anni, di regola sorge il diritto alle prestazioni di vecchiaia. L'assicurato attivo può richiedere la prestazione di libero passaggio unicamente se dimostra di esercitare un'altra attività lucrativa o se è annunciato come disoccupato.
- L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde al capitale di risparmio disponibile al momento dell'uscita. I relativi accrediti di risparmio per la vecchiaia nella nostra Cassa Pensione sono versati a partire dai 25 anni, come stabilisce la LPP. Assicurati attivi che nell'anno di uscita non hanno ancora compiuto 25 anni, non hanno diritto alla prestazione di libero passaggio, poiché sono assicurati unicamente contro il rischio.
- Se la prestazione di libero passaggio può essere versata solo dopo la sua esigibilità, il membro uscente ha diritto agli interessi sul suo avere. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP stabilito dal Consiglio federale.

Mantenimento della protezione previdenziale

- Se un assicurato attivo entra in un nuovo istituto di previdenza, la nostra Cassa Pensione deve versare obbligatoriamente la prestazione di uscita al **nuovo istituto di previdenza**.
- Assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza (per es. disoccupati, per perfezionamento professionale o soggiorno all'estero), devono comunicare all'Ufficio amministrativo, indicandolo sul questionario inviato, in che modo, tra le due forme ammesse, intendono mantenere la protezione previdenziale:
 - con un **conto o deposito di libero passaggio** (p. es. presso una banca), dove la prestazione di libero passaggio di solito continua come un conto risparmio, senza coperture assicurative;
 - con una **polizza di libero passaggio** (p. es. presso una compagnia di assicurazioni), che su richiesta, oltre ai rischi vecchiaia e morte, a certe condizioni copre anche il rischio invalidità.

In alternativa l'intera previdenza, la sola previdenza per la vecchiaia o il solo rischio, può proseguire anche su base volontaria presso l'**Istituto collettore LPP**, ma questo concerne solo le prestazioni minime prescritte dal diritto federale. La richiesta deve essere inoltrata entro 90 giorni dall'uscita dalla Cassa Pensione. Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la:

Fondazione istituto collettore LPP, Viale Stazione 36, 6501 Bellinzona, telefono 091 610 24 24, www.aeis.ch.

- Si può richiedere il **pagamento in contanti** della prestazione di libero passaggio unicamente se le condizioni e le restrizioni descritte a tergo sono soddisfatte.
- Assicurati attivi non più assoggettati all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello **scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro**, possono continuare la loro appartenenza sulla base dell'articolo 47a LPP e dell'art. 5a del RegPr, ma nei limiti dell'estensione precedente.

Fine della copertura del rischio

Con il termine dell'appartenenza, le prestazioni assicurate in caso di invalidità e morte rimangono garantite senza modifiche al massimo per 1 mese. In seguito, cessa la copertura del rischio presso la nostra Cassa Pensione. Se si instaura prima un nuovo rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.

Condizioni per il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Il membro uscente può richiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio, tenuto conto delle restrizioni elencate più avanti, unicamente se soddisfa uno dei 3 requisiti seguenti:

- **Partenza definitiva dalla Svizzera** (senza esercitare un'altra attività lucrativa in Svizzera)
 - Il versamento in contanti avverrà solo quando l'Ufficio amministrativo avrà ricevuto i documenti seguenti:
 - questionario provvisto di firma valida in originale
 - conferma della partenza da parte dell'Ufficio controllo abitanti e attestazione della nuova residenza all'estero
 - documento di proprietà o affitto della residenza oppure contratto di lavoro nel nuovo Stato di residenza
 - per stranieri con permesso di domicilio (permesso C), una dichiarazione che non presenteranno domanda di mantenimento del permesso di domicilio (disposizione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali)
 - Il versamento in contanti è assoggettato generalmente all'imposta alla fonte. Se l'imposizione fiscale della prestazione di uscita dovesse invece avvenire con procedura ordinaria, si deve inoltrare per tempo all'Ufficio amministrativo la relativa attestazione dell'ufficio di tassazione competente.
- **Inizio di un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, senza previdenza professionale obbligatoria**
 - Il versamento in contanti avverrà solo quando l'Ufficio amministrativo avrà ricevuto i documenti seguenti:
 - questionario provvisto di firma valida in originale
 - attestato della Cassa di compensazione AVS quale **indipendente** (attenzione: l'inizio dell'attività indipendente a titolo principale non può risalire a oltre 12 mesi prima)
 - breve descrizione e attestazione dell'attività indipendente esercitata **a titolo principale**
 - Per continuare su base volontaria l'assicurazione nell'ambito del 2° pilastro (previdenza professionale) quale indipendente, il membro uscente può rivolgersi all'istituto di previdenza della sua associazione professionale o alla Fondazione istituto collettore LPP (cfr. la nota corrispondente nella pagina precedente).
- **Esiguità** (la prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo annuo di assicurato)

Nel caso di persone sposate, quale ulteriore condizione è necessaria anche la **firma del coniuge**. Se la prestazione di libero passaggio da versare in contanti ammonta almeno a CHF 20'000, la firma del coniuge deve essere autenticata da un notaio oppure apposta presso il nostro InfoPoint di Lugano. Persone non coniugate devono certificare il loro **stato civile attuale** inviando all'Ufficio amministrativo il certificato individuale di stato civile dell'Ufficio di stato civile del comune di appartenenza. Altri documenti ufficiali sono riconosciuti solo se riportano lo stato civile attuale (p.es. certificato di domicilio).

Restrizioni per il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio

- **Riscatti effettuati durante gli ultimi 3 anni**

Riscatti e versamenti volontari (interessi inclusi) effettuati negli ultimi 3 anni prima dell'uscita dal 2° pilastro (previdenza professionale), non possono essere prelevati in contanti. Questa parte della prestazione di libero passaggio deve essere trasferita ad un istituto di libero passaggio (su un conto, deposito o polizza di libero passaggio).
- **Partenza per uno Stato membro dell'UE o dell'AELS**
 - Membri uscenti affiliati per legge a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità di uno Stato dell'UE o dell'AELS, o che prendono residenza nel Liechtenstein, non possono chiedere il versamento in contanti dell'**avere di vecchiaia LPP** acquisito al momento dell'uscita. Poiché l'avere di vecchiaia LPP è parte dell'assicurazione sociale obbligatoria, esso deve essere trasferito ad un istituto di libero passaggio in Svizzera, su un conto o polizza di libero passaggio. La rimanente parte **sovraobbligatoria** della prestazione di libero passaggio, può invece (eccetto per il Liechtenstein) essere versata in contanti.
 - Il versamento in contanti della **prestazione di libero passaggio completa** ad un membro che si stabilisce in uno Stato membro dell'EU o dell'AELS (eccetto il Liechtenstein), è permesso unicamente se l'Ufficio amministrativo riceve la prova che il membro non sottostà al sistema assicurativo sociale tipico del nuovo stato. Queste informazioni si possono ottenere presso: l'*Organismo di collegamento Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, 3000 Berna 14, telefono 031 380 79 71, www.verbindungsstelle.ch*. Il membro uscente deve compilare il formulario apposito per verificare l'obbligatorietà dell'assicurazione sociale e ritornarlo al fondo di garanzia LPP.

Conseguenze fiscali del versamento in contanti di una prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio versata in contanti è soggetta all'imposizione fiscale quale prestazione in capitale, l'Ufficio amministrativo deve quindi notificarla entro 30 giorni all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il membro uscente dovrà comunque indicare, nella sua prossima dichiarazione d'imposta, l'importo ricevuto in contanti della prestazione di libero passaggio ed eventuali interessi maturati fino al pagamento.

Nota: Questo foglio informativo, stato al 18.02.2026, non può essere pretesto per una rivendicazione giuridica. Fa stato la versione tedesca (VRegl) del Regolamento di previdenza della Cassa Pensione valido dal 01.01.2025. Quando nel testo per le persone viene utilizzata la forma maschile, questa vale anche per le persone di sesso femminile.